Supplemento ordinario n. 4 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 294 del 19 dicembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 19 dicembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2136.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Straniero-Staffa Giulia di Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Straniero-Staffa Giulia di Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Straniero-Staffa Giulia di Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 13.86.98 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 173. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sraniero-Staffa Giulia di Michele, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4849)					
Posta Uccello.	57	6	—	Seminativo	II	13	86	98	5.409,21

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Sarcina Nicola fu Francesco;

Est: con la stessa proprietà;

Sud e a *sud-ovest*: con regio tratturello Salpitelli di Tonti-Trinitapoli.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.406.394,60 (unmilionequattrocentoseimilatrecentonovantaquattro e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2137.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di *Straniero-Staffa Nicoletta fu Michele*, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Straniero-Staffa Nicoletta fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia).

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Straniero-Staffa Nicoletta fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 29.10.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n, 63, *foglio n*. 174. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Straniero-Staffa Nicoletta di Michele, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 4849)

Macchia	123	2	—	Seminativo	III	28	50	30	8.550,90

Il terreno sopradescritto confina:

Nord e *ovest*: con Sipari Pietrantonio fu Carmelo;

Sud: con ferrovia Bologna-Otranto;

Est: con strada vicinale della Risecata.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 4849)

Posta Ucello	125	1	—	Seminativo	II	0	60	32	235,25

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con regio tratturello Salpitelli di Tondi-Trinitapoli;

Est: con i limiti del comune di Trinitapoli;

Sud ed *ovest*: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.308.743 (duemilionitrecentottomilasettecentoquarantatre) per il 1° corpo, L. 61.165 (sessantunomilacentosessantacinque) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	28	50	30	8.550,90
2° Corpo	00	60	32	235,25
In complesso	29	10	62	8.786,15

Il totale dell'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.369.908 (duemilionitrecentosessantanovemilanovecentotto), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2138.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Suglia Rosa fu Edoardo, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Suglia Rosa fu Edoardo, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Suglia Rosa fu Edoardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 145.17.89, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 175. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Suglia Rosa fu Edoardo, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 14545)					
Serra del Corvo	42	5	a	Pascolo cespugliato	II	5	45	60	354,64
Id.	42	13	—	Seminativo	V	6	67	65	901,33
Id.	42	14	—	Id.	IV	7	13	26	1.426,52
Id.	42	16	a	Pascolo cespugliato	III	106	17	18	5.308,59
Coccavo	42	15	—	Seminativo	IV	8	89	98	1.779,96
Id.	42	19	—	Id.	IV	0	52	00	104 —
Serra del Corvo	42	8	a	Id.	V	4	88	35	659,27
Id.	42	12	—	Pascolo	III	1	48	73	81,80
Id.	42	11	—	Seminativo	IV	3	95	14	790,49
					Totali	145	17	89	11.406,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà dei germani Cornocchia fu Nicola, Branà Donata;
Est: con terreni della stessa proprietà e con proprietà Ferrulli e strada comunale Gravina-Grassano;
Sud: con proprietà di Guia Francesco Paolo di Maria Michele e Montemurro Francesco;
Ovest: con proprietà di Riccardi Francesco e Nicola fu Emanuele.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.665.614 (tremilioniseicentosessantacinquemilaseicentoquattordici), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2139.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamborrini Italo di Luigi, in comune di Carovigno (Brindisi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di **Tamborrini Italo di Luigi**, per i terreni ricadenti nel **comune di Carovigno (provincia di Brindisi)**;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tamborrini Italo di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Carovigno (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 16.93.84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 176. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tamborrini Italo di Luigi, in comune di Carovigno (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3363)					
Raimonda	19	71	—	Mandorleto	II	2	19	26	745,48
Id.	19	66	—	Id.	II	2	13	67	726,48
Id.	19	67	—	Uliveto	III	2	87	83	1.511,11
Id.	19	58	—	Id.	III	5	36	60	2.817,15
Id.	19	60	—	Id.	II	4	36	48	3.382,73
				Totali		16	93	84	9.182,95

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale del Carmine;
Est: con proprietà della ditta intestataria;
Sud: con proprietà della ditta Filomena Vincenzo di Raffaele e Lanzillotti Antonia e Giuseppe fu Pasquale ed altri;
Ovest: con proprietà della ditta Colucci Felice fu Domenico.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.034.663,05 (tremilionitrentaquattromilaseicentosessantatre e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2140.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamburrini Luigi fu Giovanni, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tamburrini Luigi fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera).

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo:

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasormazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tamburrini Luigi fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 30.71.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1..

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 177. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tamburrini Luigi fu Giovanni, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5373)					
Cugno San Nicola	52	28	—	Pascolo arborato	II	30	71	34	2.457,07

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest e sud: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con la stessa proprietà;
Est: con Tamburrini Gennaro fu Giovanni.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 798.547,75 (settecentonovantottomilacinquecentoquarantasette e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2141.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamburrini Vittorio fu Domenico, in comune di Tolve (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tamburrini Vittorio fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Tolve (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasormazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tamburrini Vittorio fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tolve (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 7.63.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 178. — PALLA

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tamburrini Vittorio fu Domenico, in comune di Tolve (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3760)					
Riale	57	2	—	Seminativo	IV	3	68	91	221,35
Id.	57	3	—	Pascolo	III	0	76	57	30.63
Difesa di Capo	57	117	—	Seminativo	III	0	72	79	87.35
Masseria Pastore	56	7	—	Pascolo	III	2	44	93	97,97
				Totali		7	63	20	437,30

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con tratturo Tolve-Avigliano detto Epitaffio;
Sud: con vallone del Riata;
Ovest: con proprietà del medesimo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 144.027,25 (centoquarantaquattromilaventisette e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2142.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tamma Francesco fu Raffaele, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tamma Francesco fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non avere ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tamma Francesco fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), per una superficie di ettari 120.93.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 179. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tamma cav. Francesco fu Raffaele, in comune di Pisticci (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (Partita catastale n. 6623)					
San Basilio	133	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	00	13 —
Id.	133	26	—	Seminativo	II	0	11	06	39.82
Id.	133	25	—	Id.	II	36	77	00	13.237.20
Id.	132	20	—	Id.	I	23	75	60	10.452.64
Id.	132	11	—	Id.	II	35	49	97	12.779.92
Id.	132	32	—	Id.	I	13	22	00	5.816.80
Id	132	21	—	Id.	I	4	70	66	2.070.90
Id.	132	29	—	Id.	II	6	67	20	2.401.92
				Totali		120	93	49	46.812.20

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà fratelli Viggiani e fratelli Panetta;

Ovest: con la ferrovia Taranto-Lecce;

Sud: con parte dei terreni della stessa proprietà, parte col fiume Cavone e parte con Viggiani e Panetta;

Est: con il canale di bonifica.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 12.833.025,90 (dodicimilioniottocentotrentatremilaventicinque e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2143.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Filippo fu Nicola, in comune di Corato (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Filippo fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Corato (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Filippo fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Corato (provincia di Bari), per una superficie di ettari 21.81.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 180. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarantini Filippo fu Nicola, in comune di Corato (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7781)					
San Magno	104	52	—	Pascolo	II	5	53	38	332,03
Id.	104	113	—	Id.	III	12	99	65	363,90
Id.	104	49	—	Mandorleto	IV	3	28	78	690,43
				Totali . . .		21	81	81	1.386,36

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Tarantini Maria fu Filippo e con la proprietà dello stesso;
Sud-ovest: con la proprietà di Tarantini Maria fu Filippo;
Ovest: con la proprietà di Tarantini Maria fu Filippo;
Sud-est: con la strada vicinale Piana Dannata

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 429.848,45 (quattrocentoventinovemilaottocentoquarantotto e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi rell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2144.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giuseppe fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giuseppe fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 20.74.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 183. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8920)					
Franzoso	117	21	—	Pascolo	III	20	74	85	1.141 17

Il terreno sopradescritto confina:

Nord e *ovest*: con Tarantini Giulio;
Est: con terreni della provincia di Taranto;
Sud: con proprietà Natile Vito Antonio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2145.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giuseppe fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Visto il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giuseppe fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 163.56.44, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 182 — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*Partita catastale n.* 14133)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Baccalà	64	1	—	Seminativo	VI	2	99	00	627,90
Id.	64	2	—	Pascolo	IV	33	04	80	2.140,12
Id.	64	3	—	Fabbricato rurale	—	0	07	64	—
Id.	64	4	—	Seminativo	VI	4	34	30	912,03
Sellara	64	5	—	Fabbricato rurale	—	0	57	74	—
Baccalà	64	6	—	Pascolo	V	43	97	80	1.935,03
Sellara	64	7	—	Id.	IV	29	92	70	1.945,25
Id.	64	11	—	Id.	V	13	83	20	616,61
Azzorelli	64	8	—	Seminativo arborato	V	8	59	50	2.320,65
Id.	64	12	—	Pascolo	IV	5	73	00	372,45
				Totali . . .		143	09	68	10.870,04

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Marinella Nicola fu Michele:

Est: con la proprietà di Marvulli Nicola fu Michele, con la strada vicinale Malpatesce e Baccalà e con la proprietà dei fratelli Pallotta di Giuseppe:

Sud: con le proprietà di Cupertino-Sardone Domenico fu Maria Vincenza di Marvulli Nicolino fu Michele;

Ovest: con le proprietà di Marvulli Nicola fu Michele, di Colafelice Vincenzo fu Giacomo, di Loiudice Elisa di Cipriano e con la strada vicinale Crocetta-Trepaduli-Gelseto.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 14133)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Azzorelli	64	30	—	Pascolo	IV	0	96	90	62,98
Id.	64	18	—	Seminativo	V	0	84	50	211,25
Id.	65	37	a	Fabbricato rurale	—	0	09	40	—
Id.	65	38	c	Pascolo	V	1	19	97	52,79
				Totali . . .		3	10	77	327,02

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Melodia Tommaso fu Nicola:

Est e nord-est: con la proprietà di Melodia Tommaso fu Nicola e con le strade vicinali Malpatesce e Baccalà:

Sud: con la proprietà di Mastroleo Domenico fu Francesco;

Ovest: con la proprietà di Cupertino-Sardone Domenico fu Maria Vincenza.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 14133)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Poliseiano	117	1	—	Seminativo	VII	1	35	87	135,87
Id.	117	3	—	Id.	V	8	10	47	2.026,17
Id.	117	19	—	Pascolo	IV	7	89	65	513,27
				Totali . . .		17	35	99	2.675,31

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la proprietà di Pinto Francesco fu Giuseppe e con la strada vicinale Musofreddo;
Nord-est: con la proprietà di Sabini Mario di Pasquale;
Sud-est: con la strada vicinale Cassanese;
Ovest: con la strada vicinale Musofreddo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.162.111,15 (tremilionicentosessantaduemilacentoundici e cent. 15) per il 1° corpo, L. 91.616,10 (novantunomilaseicentosedici e cent. 10) per il 2° corpo, L. 742.201,65 (settecentoquarantaduemiladuecentouno e cent. 65) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	143	09	68	10.870,04
2° Corpo	3	10	77	327,02
3° Corpo	17	35	99	2.675,31
In complesso	163	56	44	13.872,37

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.995.928,90 (tremilioninovecentonovantacinquemilanovecentoventotto e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2146.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Montescaglioso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giuseppe fu Giulio per i terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giuseppe fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera), per una superficie di ettari 32.67.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 184. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7720)					
Selvapiana	76	2	—	Seminativo	II	1	39	42	474,03
Id.	76	3	—	Id.	III	3	33	44	766,91
Id.	76	6	—	Pascolo arborato	I	27	45	18	3.843,25
Id.	76	7	—	Pascolo cespugliato	III	0	37	10	18,55
Id.	76	4	—	Seminativo	II	0	12	78	43,46
				Totali		32	67	92	5.146,20

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con proprietà eredi D'Alessio;

Ovest: con proprietà demaniale del comune di Montescaglioso;

Sud e *est*: con restante proprietà Tarantini Giuseppe.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.453.552,65 (unmilionequattrocentocinquantatremilacinquecentocinquantadue e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2147.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Ginosa (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giuseppe fu Giulio per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Giuseppe fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 58.87.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 151. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarantini Giuseppe fu Giulio, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 7063)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
La Padula	129	21	a	Seminativo	III	29	58	50	8.283,80
Id.	129	42	—	Id.	III	3	86	85	1.083,18
				Totali		33	45	35	9.366,98

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con le proprietà de Fazio Maria e Santoro Alessandra;
Sud: con la strada comunale Tarantini;
Ovest: con la strada comunale Girifalco.
Il corpo è attraversato dalla strada Pantano nel centro nord-ovest sud-est.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 7068)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Orsanese	128	11	s	Seminativo	IV	11	11	20	1.722,36
Id.	128	—	aq	Pascolo	III	9	22	80	461,40
Id.	128	—	ar	Seminativo	III	4	97	30	1.392,43
Id.	128	—	t	Id.	IV	0	10	45	16,20
				Totali		25	41	75	3.592,39

I terreni sopradescritti confinano:
Nord. con proprietà Tarantini Giulio di Giuseppe;
Ovest: con la strada del Pantano;
Sud-est: con proprietà Pardo Giovanni fu Francesco Paolo e con la ditta medesima.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.184.773,20 (tremilionicentottantaquattromilasettecentosettantatre e cent. 20) per il 1° corpo, L. 1.201.886,20 (unmilioneduecentounmilaottocentottantasei e centesimi 20) per il 2° corpo, salvo determinazione ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	33	45	35	9.366,98
2° Corpo	25	41	75	3.592,39
In complesso	58	87	10	12.959,37

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.386.659,40 (quattromilionitrecentottantaseimilaseicentocinquantanove e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2148.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tarantini Maddalena, Caterina e Concettina, sorelle, fu Teodorico, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Maddalena, Caterina e Concettina, sorelle, fu Teodorico, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tarantini Maddalena, Caterina e Concettina, sorelle, fu Teodorico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 57.69.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 185. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tarantini Maddalena, Caterina e Concettina fu Teodorico, in parti uguali, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9190)					
Sbitri	10	3	—	Seminativo	V	19	54	34	1.563,47
Id.	10	6	—	Id.	IV	1	37	82	234,29
Id.	10	7	—	Id.	IV	1	12	06	190,50
Id.	10	4	—	Id.	IV	1	98	90	338,13
Id.	10	5	—	Id.	IV	4	39	10	746,47
Id.	10	8	—	Id.	IV	0	81	81	139,08
Id.	10	9	—	Id.	IV	10	12	29	1.720,89
Id.	10	2	b	Pascolo cespugliato	III	18	33	03	549,91
				Totali		57	69	35	5.482,74

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà demaniale;
Est: con proprietà della Ditta intestataria;
Sud: con proprietà della Ditta intestataria ed altri;
Ovest: con proprietà della Ditta Camicia Anselmo fu Francesco ed altri.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.871.785,35 (unmilioneottocentosettantunomilasettecentottantacinque e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. **2149**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tavassi Federico fu Gaetano, in comune di Deliceto (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tavassi Federico fu Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Deliceto (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tavassi Federico fu Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Deliceto (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 6.40.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952

Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 186. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tavassi Federico fu Gaetano, in comune di Deliceto (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4619)									
Catenazzo	3	23	b	Seminativo	I	6	40	96	3.525,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Tavassi Luigi fu Gaetano;
Est: con Di Carlo Raffaele di Giovanni;
Sud: con lo stesso Tavassi Federico;
Ovest: con la strada comunale Bovino-Ascoli Satriano.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 898.959,15 (ottocentonovantottomilanovecentocinquantanove e cent. 15, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2150.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Terribile Pompeo fu Antonio, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Terribile Pompeo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Terribile Pompeo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 527.87.65, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 302.27.46, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 225.60.19.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952

Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 187. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Terribile Pompeo fu Antonio, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO *(Partita catastale n. 4002)*					
I Preti	147	10	—	Seminativo	IV	1	93	19	328,42
Id.	147	11	—	Pascolo cespugliato	II	3	21	37	192,82
Id.	147	12	—	Bosco alto fusto	unica	14	05	90	1.897,96
Id.	147	13	—	Uliveto	II	2	98	06	1.713,84
Id.	147	19	—	Vigneto	IV	44	53	80	53.445,60
Id.	147	20	—	Seminativo	III	5	65	50	1.300,65
Id.	147	21	—	Id.	III	9	27	47	2.133,18
Id.	147	22	—	Pascolo	II	1	97	48	128,36
Id.	147	23	—	Seminativo	IV	10	32	83	1.755,81
				(Partita catastale n. 7267)					
Calone dei Preti	146	49	—	Vigneto	III	24	92	33	41.123,44
				(Partita catastale n. 4066)					
I Preti	147	1	—	Seminativo	III	16	69	90	3.840,77
Id.	147	2	—	Vigneto	III	29	40	20	48.513,30
				(Partita catastale n. 7584)					
I Preti	147	16	—	Vigneto	IV	2	17	33	2.607,96
Id.	147	24	—	Id.	III	4	59	20	7.576,80
				(Partita catastale n. 3136)					
Calone dei Preti	146	18	—	Uliveto	II	3	03	20	1.743,40
Id.	146	19	—	Fabbricato rurale	—	0	00	83	—
				(Partita catastale n. 7584)					
Calone dei Preti	146	47	—	Vigneto	III	4	65	62	7.682,70
				Totali		179	44	21	175.985,01

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Canella-Calone;
Est: con proprietà delle ditte Poli Ugo di Giovanni, Ricci Emanuele di Cosimo, Dell'Aglio Cosima fu Giovanni, maritata Curianò, e con proprietà dello stesso;
Sud: con proprietà delle ditte Poli Cosimo fu Angelo, Giordano Emanuele fu Antonio, Paciolla Damiano fu Angelo, Raffaele ed altri;
Ovest: con proprietà delle ditte D'Adarante Cosimo e Rosaria fu Pietro, Di Monte Vincenzo di Carmelo, Di Serio Angela fu Giuseppe ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO *(Partita catastale n. 4002)*					
Torricella	156	39	—	Uliveto	II	4	26	32	2.451,34
Id.	156	41	—	Seminativo	IV	27	95	42	4.752,21
Id.	172	7	—	Id.	IV	6	81	53	1.158,60
				(Partita catastale n. 4002)					
Torricella	173	1	—	Seminativo	III	8	27	40	1.903,02
Id.	173	2	—	Id.	III	15	08	10	3.468,63
				Totali		62	38	77	13.733,80

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta Zurlo Noè fu Cosimo, Paciolla Antonio fu Raffaele, ed altri;
Est: con agro del comune di Mesagne;
Sud: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà dello stesso;
Il corpo è attraversato da ovest ad est dalla strada vicinale Mesagne-Turturano.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 4096)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Baroni	97	1	—	Incolto produttivo	unica	0	00	02	58,33

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale Cillareys-Bellaluogo;
Est: con proprietà della ditta Barbaro-Forleo Regina fu Roberto;
Sud: con proprietà della ditta Barbaro-Forleo Regina fu Roberto;
Ovest: con proprietà della ditta Barbaro-Forleo Regina fu Roberto.

4° CORPO

(*Partita catastale n.* 4002)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Centro Urbano . . .	190	1187	—	Agrumeto	unica	1	02	87	190,06

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con le particelle 2264-2180 del Foglio 190 allegato *C* del Catasto urbano;
Est: con la particella 1207 del Foglio 190 allegato *C* del Catasto urbano;
Sud: con la particella 1208 del Foglio 190 allegato *C* del Catasto urbano;
Ovest: con le particelle 1186-1188 del Foglio 190 allegato *C* del Catasto urbano.

5° CORPO

(*Partita catastale n.* 4097)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Fiume Piccolo	57	57	—	Fabbricato rurale	—	0	01	96	(—)
				(*Partita catastale n.* 7584)					
Fiume Piccolo	57	58	—	Ficheto	I	—	53	24	425,92
Id.	57	59	—	Vigneto	III	2	27	43	3.752,59
				(*Partita catastale n.* 7098)					
Fiume Piccolo	57	60	—	Frutteto	unica	0	02	20	26,40
Id.	57	61	—	Orto	II	2	06	24	2.681,12
Id.	57	62	a	Seminativo	IV	0	80	94	137,60
Id.	57	62	b	Id.	IV	0	69	04	117.37
Id.	57	63	—	Vigneto	IV	0	95	32	1.143,84
				(*Partita catastale n.* 4002)					
Fiume Piccolo	57	53	—	Seminativo	III	1	40	45	323,04
				(*Partita catastale n.* 7267)					
Fiume Piccolo	57	54	—	Seminativo	III	0	77	34	177,88
				(*Partita catastale n.* 4002)					
Fiume Piccolo	57	55	—	Seminativo	III	1	23	11	283,15
				(*Partita catastale n.* 7267)					
Fiume Piccolo	57	56	—	Seminativo	III	2	21	22	508,81
				Totali . . .		12	98	49	9.577.72

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta Manfredi Francesco di Giuseppe;
Est: con proprietà del Capitolo della Cattedrale di Brindisi, della ditta Caiulo Francesco fu Vito, della ditta Caiulo Donato fu Francesco ed altri;
Sud: con proprietà delle ditte Pisanelli Giulia fu Michelangelo, D'Amore Doria-Bice e Maria fu Vincenzo;
Ovest: con proprietà delle ditte Colucci Antonio di Damiano, De Castro Donato fu Antonio, Conversano Giuseppe fu Biagio, Berardi Mariano di Mariano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 7098)					
Torricella	98	53	—	Uliveto	III	1	16	80	397 12

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà della ditta Como Alfonso, ecc.;
Est: con proprietà della ditta Falcone Concetta di Pasquale;
Sud: con la strada vicinale Cillareys-Bellaluogo;
Ovest: con proprietà della ditta Campana Giuseppe fu Vincenzo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 7176)					
Baroni	97	14	—	Uliveto	III	1	45	94	496 20

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale Cillareys-Bellaluogo;
Est: con proprietà della ditta Simone Carmine fu Cosimo, ecc.;
Sud: con proprietà della ditta Granafei Ugo e Giuseppina fu Giuseppe;
Ovest: con proprietà della ditta Facecchia Federico, ecc.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 7497)					
Baroni	98	20	—	Uliveto	III	2	24	43	763,05
Id.	98	22	—	Seminativo	IV	0	14	28	24,28
Id.	98	32	—	Uliveto	III	2	44	52	831,37
				Totali . . .		4	83	23	1.618,70

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta intestataria;
Est: con proprietà della ditta Mengoli Carmelo fu Giuseppe;
Sud: con proprietà della ditta Crotti Enzo fu Adelmo;
Ovest: con proprietà della ditta Maiorano Santa fu Vincenzo, ecc.
Il corpo è attraversato da est ad ovest dalla strada vicinale Cillareys-Bellaluogo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO (*Partita catastale n.* 7382)					
Baroni	98	39	—	Ficheto	II	1	04	93	603,32
Id.	98	40	—	Uliveto	III	0	51	59	175,41
				Totali . . .		1	56	52	778,73

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta intestataria;
Est: con proprietà della ditta intestataria;
Sud: con proprietà della ditta Crotti Enzo fu Adelmo;
Ovest: con proprietà della ditta intestataria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				10° CORPO *(Partita catastale n. 7098)*					
Palmarini	132	46	—	Seminativo	V	1	03	14	82,51
Id.	132	47	—	Id.	IV	20	35	84	3.460,93
				Totali . . .		21	38	98	3.543,44

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta Le Marchand Germaine fu Charles;

Est: con proprietà della ditta Guadalupi Anna fu Teodoro e Guadalupi Elena fu Teodoro;

Sud: con proprietà della ditta Guadalupi Carolina fu Teodoro;

Ovest: con proprietà della ditta Fiore Vincenzo fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				11° CORPO *(Partita catastale n. 4066)*					
Conella	149	51	—	Ficheto	II	1	72	80	999,60
Id.	149	52	—	Seminativo	IV	2	98	21	507,13
Id.	149	207	—	Id.	III	1	05	31	242,21
				(Partita catastale n. 4002)					
Conella	149	209	—	Seminativo	III	0	83	20	191,36
Id.	149	213	—	Id.	IV	0	72	10	122,57
Id.	149	175	—	Vigneto	III	1	37	91	2.275,52
Id.	149	176	—	Vigneto	IV	1	58	74	1.904,88
Id.	149	208	—	Seminativo	III	2	13	40	490,82
Id.	149	212	—	Id.	IV	2	01	90	513,23
Id.	149	210	—	Vigneto	III	0	44	50	734,25
Id.	149	211	—	Seminativo	III	0	35	60	81,88
				Totali . . .		16	23	77	8.057,45

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta Moscaro Pedone fu Antonio;

Est: con proprietà della ditta Rignano Leonarda fu Pasquale, Argentieri Giuseppe di Cesare, Trabacco Antonio fu Francesco ed altri;

Sud: con proprietà della ditta De Marco Nicola e Pietro fu Vincenzo e Murri Vittoria;

Ovest: con la strada vicinale di Scripanda.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				12° CORPO *(Partita catastale n. 7267)*					
Baroni	98	1	—	Pascolo	II	0	09	50	6,18

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà della ditta Como Alfonso, ecc.;

Est: con proprietà della ditta Chionna Antonia fu Vincenzo;

Sud: con la strada vicinale Cillareys-Bellaluogo;

Ovest: con proprietà della ditta Como Alfonso, ecc.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				13° CORPO *(Partita catastale n.* 4002)					
Fiume Piccolo	57	51	—	Seminativo	III	0	64	11	147,45

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà del Capitolo della Cattedrale di Brindisi;
Est: con proprietà del Capitolo della Cattedrale di Brindisi;
Sud: con proprietà della ditta Manfredi Francesco di Giuseppe;
Ovest: con proprietà della ditta Cappelli Salvatore fu Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				14° CORPO *(Partita catastale n.* 7098)					
Centro Urbano . . .	190	578	—	Agrumeto	unica	0	01	69	64,22

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con particella 579 del foglio 190, allegato *C* del catasto fabbricati;
Est: con la particella 577 del foglio 190, allegato *C* del catasto fabbricati;
Sud: con la via pubblica Filomeno Consiglio;
Ovest: con la particella 579 del foglio 190, allegato *C* del catasto fabbricati.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 58.235.807,10 (cinquantottomilioniduecentotrentacinquemilaottocentosette e cent. 10) per il 1° corpo, di L. 4.743.201,65 (quattromilionisettecentoquarantatremiladuecentouno e cent. 65) per il 2° corpo, di L. 82,50 (ottantadue e cent. 50) per il 3° corpo, di L. 30.536,80 (trentamilacinquecentotrentasei e cent. 80) per il 4° corpo, di L. 3.086.106,05 (tremilioniottantaseimilacentosei e cent. 5) per il 5° corpo, di L. 138.992 (centotrentottomilanovecentonovantadue) per il 6° corpo, di L. 173.6[illegible] (centosettantatremilaseicentosettanta) per il 7° corpo, di L. 566.545 (cinquecentosessantaseimilacinquecentoquarantacinque) per l'8° corpo, di L. 266.522,30 (duecentosessantaseimilacinquecentoventidue e cent. 30) per il 9° corpo, di L. 1.240.616,55 (unmilioneduecentoquarantamilaseicentosedici e cent. 55) per il 10° corpo, di L. 2.710.847,10 (duemilionisettecentodiecimilaottocentoquarantasette e cent. 10) per l'11° corpo, di L. 1.606,80 (milleseicentosei e cent. 80) per il 12° corpo, di L. 50.870,25 (cinquantamilaottocentosettanta e cent. 25) per il 13° corpo, di L. 17.981,60 (diciassettemilanovecentottantuno e cent. 60) per il 14° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	179	44	21	175.985,01
2° Corpo	62	58	77	13.733,80
3° Corpo	0	2	58	0,33
4° Corpo	0	2	87	109,06
5° Corpo	12	98	49	9.577,72
6° Corpo	1	16	80	397,12
7° Corpo	1	45	94	496,20
8° Corpo	4	83	23	1.618,70
9° Corpo	1	56	52	778,73
10° Corpo	21	38	98	3.543,44
11° Corpo	16	23	77	8.057,45
12° Corpo	0	9	50	6,18
13° Corpo	0	64	11	147,45
14° Corpo	0	1	69	64,22
In complesso . . .	302	27	46	214.516,41

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 71.263.385,70 (settantunomilioniduecentosessantatremilatrecentottantacinque e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Terribile Pompeo fu Antonio, in comune di Brindisi (provincia di Brindisi), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 173*)					
Torricella	173	3	—	Seminativo	III	2	31	27	786,32
Id.	173	4	—	Id.	III	4	62	08	1.062,78
Id.	173	5	—	Uliveto	III	0	19	94	67,86
Id.	173	44	—	Vigneto	III	14	71	55	24.280,58
Id.	173	43	—	Id.	III	11	92	45	19.675,43
Id.	172	1	—	Seminativo	II	5	55	89	1.834,44
Id.	172	2	—	Id.	IV	2	88	16	489,87
Id.	172	3	—	Pascolo	II	2	66	77	173,40
Id.	172	4	—	Seminativo	II	3	26	56	1.077,65
Id.	172	5	—	Id.	IV	4	81	94	819,30
Id.	172	6	—	Bosco	unica	5	29	80	715,23
Id.	172	8	—	Seminativo IV	IV	4	21	56	716,65
Id.	172	9	—	Seminativo	IV	3	30	69	562,17
Id.	172	10	—	Id.	IV	1	78	55	303,53
Id.	172	11	—	Bosco	unica	4	34	27	586,26
Id.	172	12	—	Seminativo	IV	4	69	43	798,03
Id.	172	13	—	Id.	IV	3	66	40	622,88
Id.	172	14	—	Id.	IV	4	17	18	709,21
Id.	172	15	—	Uliveto	II	7	54	96	4.341,02
Id.	172	16	—	Seminativo	IV	1	80	53	306,90
Id.	172	17	—	Id.	IV	2	47	66	421,02
Id.	172	18	—	Uliveto	III	5	58	62	1.889,31
Id.	156	35	—	Seminativo	IV	7	63	95	1.298,71
Id.	156	36	—	Pascolo	II	1	24	18	80,72
Id.	156	37	—	Seminativo	IV	1	59	31	270,83
Id.	156	38	—	Id.	IV	21	65	50	3.681,35
Id.	156	42	—	Pascolo	II	0	25	36	16,48
Id.	156	43	—	Fabbricato rurale	—	0	46	57	—
Id.	156	44	—	Pascolo	I	1	07	00	112,35
Id.	156	45	—	Fabbricato rurale	—	0	00	50	—
Id.	156	46	—	Ficheto	II	0	57	40	330,05
Id.	156	47	—	Vigneto	IV	1	53	76	1.845,12
				Totali . . .		137	89	79	69.875,45

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Giurio Noè fu Cosimo e Paciolla Antonio fu Raffaele ed altri;
Est: con proprietà Solimeo Emanuele fu Cosimo e figlio Nino, Carriero Cosimo fu Vincenzo ed altri;
Sud: con proprietà Casalini Amalia fu Vincenzo e Calò Generata fu Stefano;
Ovest: con la strada vicinale Conella-Calone e agro di Mesagne:

Il corpo è attraversato da nord-ovest a est dalla strada vicinale Mesagne-Tuturano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 173*)					
Calone	146	48	—	Uliveto	II	19	38	79	11.148,04
Id.	146	36	—	Id.	II	0	81	18	466,79
Id.	146	47	—	Vigneto	III	0	02	62	43,26
				Totali . . .		20	22	59	11.658,09

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *est*: con proprietà della stessa ditta;
Sud: con proprietà della stessa ditta e Paciolla Damiano fu Angelo Raffaele e Paciolla Dante fu Angelo Raffaele;
Ovest: con proprietà di Serio Angelo fu Giuseppe, Marinò Emanuele fu Achille ed altri.

3° CORPO
(Partita catastale n. 173)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Calone	147	14	—	Uliveto	II	5	53	25	3.181,19
Id.	147	15	—	Id.	II	18	74	53	10.778,55
Torricella	157	28	—	Id.	III	1	00	93	343,16
				Totali		25	28	71	14.302,90

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *ovest*: con proprietà della stessa ditta;
Est: con proprietà Stella Ignone fu Carmelo ed altri;
Sud: con proprietà Poci Cosimo fu Angelo, Capreri Concetta fu Angelo ed altri.

4° CORPO
(Partita catastale n. 173)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Torricella	147	3	—	Ficheto	II	0	23	70	136,28
Id.	147	4	—	Fabbricato rurale	—	0	19	22	—
Id.	147	5	—	Pascolo	I	0	25	55	26,83
Id.	147	6	—	Seminativo	III	0	91	00	209,30
Id.	147	7	—	Id.	III	11	36	00	2.612,80
Id.	147	8	—	Pascolo	II	5	35	60	348,14
Id.	147	9	—	Seminativo	IV	2	25	00	382,50
Id.	147	17	—	Id.	III	4	34	98	1.000,45
Id.	147	18	—	Id.	III	13	69	74	3.150,40
				Totali		38	60	79	7.866,70

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-sud ed *ovest*: con proprietà della stessa ditta;
Est: con proprietà Poli Ugo di Giovanni.

5° CORPO
(Partita catastale n. 173)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria Nuova	124	1	—	Fabbricato rurale	—	0	00	41	—
Id.	124	2	—	Ficheto	I	1	58	09	1.264,72
Id.	124	3	—	Vigneto	III	1	28	89	2.126,69
Id.	124	15	—	Seminativo	III	—	70	92	163,12
				Totali		3	58	31	3.554,53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale vecchia Latiano-Francavilla;
Est: con proprietà della ditta Narducci Vito Oronzo fu Domenico e figlio Domenico;
Sud: con agro del comune di Mesagne;
Ovest: con agro del comune di Mesagne.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	137	89	79	69.875,45
2° Corpo	20	22	59	11.658,09
3° Corpo	25	28	71	14.302,90
4° Corpo	38	60	79	7.866,70
5° Corpo	3	58	31	3.554,53
In complesso	225	60	19	107.257,67

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2151.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Terribile Giuseppe di Francesco, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Terribile Giuseppe di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 931, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Terribile Giuseppe di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di ettari 29.41.43, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 19.60.95, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 9.80.48.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 4. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Terribile Giuseppe di Francesco, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5243)					
Pavone	38	35	—	Seminativo	III	18	60	95	6.667,25

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà degli eredi Terribile fu Leonardo;
Est: con la proprietà dei fratelli D'Ecclesis fu Raffaele;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la strada vicinale tratturo dei Pezzenti.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.766.821,25 (unmilionesettecentosessantaseimilaottocentoventuno e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Terribile Giuseppe di Francesco, in comune di Gravina (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5243)					
Pavone	38	35	—	Seminativo	III	9	80	48	3.333,62

Il terreno sopradescritto confina:

Est ed *ovest*: con proprietà dello stesso;
Sud: con la strada vicinale tratturo dei Pezzenti.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2152.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Terribile Salvatore di Francesco, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Terribile Salvatore di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'espro-

prio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Terribile Salvatore di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di ettari 24.73.65, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 16.49.10, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.24.55.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 188. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Terribile Salvatore di Francesco, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5254)									
Pavone	38	9	a	Seminativo	III	16	49	10	5.606,95

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà degli eredi Terribile fu Leonardo;
Ovest: con la proprietà di Polini Ferdinando fu Antonio;
Est: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la strada vicinale tratturo dei Pezzenti.

Il corpo è intersecato nel senso nord-sud da una strada che congiunge la vicinale Pezzenti con la Sant'Angelo Poggiorsini.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.485.841,75 (unmilionequattrocentoottantacinquemilaottocentoquarantuno e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Terribile Salvatore di Francesco, in comune di Gravina (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5254)									
Pavone	38	9	a	Seminativo	III	8	24	55	2.803.47

Il terreno sopradescritto confina:

Est ed *ovest*: con proprietà dello stesso;

Sud: con la strada vicinale tratturo dei Pezzenti.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2153.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Toscano Lucio fu Pietrantonio, in comune di Nova Siri (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Toscano Lucio fu Pietrantonio per i terreni ricadenti nel comune di Nova Siri (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Toscano Lucio fu Pietrantonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nova Siri (provincia di Matera), per una superficie di ettari 4.22.49. specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 190. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Toscano Lucio fu Pietrantonio, in comune di Nova Siri (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2206)					
Marina	45	41	—	Seminativo	II	4	22	49	971,72

Il terreno sopradescritto confina:

Nord con la stessa proprietà e con il fosso Toccaculo;

Sud con Oriolo Carlo fu Luca e Oriolo Giovanni ed Antonio fu Antonio;

Ovest: con la stessa proprietà;

Est: col regio tratturo Calabria-Puglia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 286.657,40 (duecentoottantaseimilaseicentocinquantasette e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2154.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Toscano Vittoria fu Domenico e Toscano Lucio fu Pietrantonio, in comune di Nova Siri (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Toscano Vittoria fu Domenico e Toscano Lucio fu Pietrantonio, rispettivamente per le quote, espresse in termini di reddito dominicale di L. 10.559,19 e L. 971,72, per i terreni ricadenti nel comune di Nova Siri (provincia di Matera).

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Toscano Vittoria fu Domenico e Toscano Lucio fu Pietrantonio, rispettivamente per le quote espresse in termini di reddito dominicale di L. 10.559,19 e L. 971,72, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nova Siri (provincia di Matera), per una superficie di ettari 115.05.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 159. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Toscano Vittoria fu Domenico e Toscano Lucio fu Pietrantonio, rispettivamente per 49,17 % e 50,33 % espressi in redditi dominicali, in comune di Nova Siri (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1393)					
Santa Maria	31	24	—	Pascolo cespugliato	III	0	11	33	4,52
Id.	31	41	—	Incolto produttivo	unica	0	5	57	1,11
Id.	32	11	—	Pascolo arborato	II	13	59	14	1.427,10
Chiarantona	32	12	—	Fabbricato rurale	—	0	03	38	—
Id.	32	13	—	Pascolo	II	1	76	90	106,14
Id.	32	14	—	Id.	II	7	01	42	420,85
Id.	32	15	—	Id.	II	7	43	86	446,32
Id.	32	16	—	Fabbricato rurale	—	0	10	46	—
Id.	32	17	—	Pascolo cespugliato	III	0	71	28	28,52
Id.	32	18	—	Pascolo	II	1	84	66	110,80
Id.	32	19	—	Pascolo cespugliato	II	4	73	83	331,68
Santa Maria	32	32	—	Id.	II	4	94	59	346,21
Chiarantona	32	34	—	Seminativo	III	60	79	96	7.295,95
Id.	32	43	—	Pascolo	II	6	92	72	415,63
Id.	32	49	—	Seminativo	III	4	96	73	596,08
				Totali . . .		115	05	83	11.530,91

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: col torrente della Scana e con Bruno Pasquale e germani fu Andrea e con Arenzi Nicola di Matteo;

Sud: con il torrente Roccolo e con Campolongo Nicola e Ida fu G[illegible]ano;

Ovest: con Patore Teresa e Lorenzo vedova di Matteo e con Bruno [illegible]ola ed Olga di Pietrantonio;

Est: con Torcelli[illegible] Celestino, Morrano Francesco Santarcangelo Melidoro Maria Emanuella e Simone Alessandro.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.619.875 (tremilioniseicentodiciannovemilaottocentosettantacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2155.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi), in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), ed il piano compilato dallo stesso Ente nei confronti di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) per 1/2, e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe per 1/2, per i terreni ricadenti nel medesimo comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione, e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 394.57.63, specificamente descritti negli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 332.54.80, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania —Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 62.02.83.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decereto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 64, *foglio n.* 2. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi), in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 9861)					
Dosco Spirito	141	7	—	Pascolo	III	63	96	37	2.558.55
Id.	141	13	—	Fabbricato rurale	—	0	04	30	—
Id.	141	14	—	Pascolo arborato	III	7	36	30	404,97
				(*Partita catastale n.* 2109)					
Dosco Spirito	141	6	—	Seminativo	V	45	03	41	4.053,06
Id.	141	10	—	Mandorleto	IV	47	83	27	11.958,17
Id.	161	2	—	Id.	IV	9	28	00	2.320 —
Id.	161	7	—	Id.	III	64	66	88	27.160,89
Id.	141	4	—	Pascolo	IV	25	56	00	613,44
				Totali		263	74	53	49.069,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Tommaso, di Sgrana Giuseppe fu Vito e altre;

Est: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Tommaso ed eredi di Ottavio;

Ovest: con la strada vicinale Lama-Caminata e con la proprietà di Miccolo Sabino e Pasquale fu Mauro;

Sud: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Tommaso, di Todugno Domenico fu Gino e altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2109)					
Bosco Spirito	162	7	—	Vigneto	III	35	91	11	30.524,43

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con regio tratturello Canosa-Ruvo;
Est: con la strada comunale vecchia di Spinazzola;
Sud: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Tommaso;
Ovest: con la proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2109)					
Bosco Spirito	144	5	—	Seminativo	V	32	89	16	2.960,24

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Tommaso;
Est: con la strada comunale Sant'Agostino e con la proprietà di Porro Giovanbattista fu Francesco;
Sud: con il tratturello Canosa-Ruvo;
Ovest: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Tommaso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 15.248.871,15 (quindicimilioniduecentoquarantottomilaottocentosettantuno e cent. 15) per il 1° corpo, di L. 10.530.928,35 (diecimilionicinquecentotrentamilanovecentoventotto e cent. 35) per il 2° corpo e di L. 858.469,60 (ottocentocinquantottomilaquattrocentosessantanove e cent. 60) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	263	74	53	49.069,08
2° Corpo	35	91	11	30.524.43
3° Corpo	32	89	16	2.960.24
In complesso . . .	332	54	80	82.553.75

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 26.638.269,10 (ventiseimilioniseicentotrentottomiladuecentosessantanove e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tupputi Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi), in comune di Andria (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2109)					
Bosco Spirito	162	8	—	Seminativo	III	19	12	40	5.163.48
Id.	162	11	—	Vigneto	III	7	28	00	6.188 —
Id.	162	4	—	Mandorleto	III	1	15	52	485.18
				Totali . . .		27	55	92	11.836.66

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso e di Tupputi-Schinosa Tommaso;
Nord-est: con proprietà di Tupputi-Schinosa Tommaso;
Ovest: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 2109)									
Bosco Spirito	162	7	—	Vigneto	III	34	46	91	29.298.74

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con regio tratturello Canosa-Ruvo;
Est: con proprietà dello stesso;
Sud ed *ovest*: con proprietà di Tupputi-Schinosa Tommaso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	27	55	92	11.836,66
2° Corpo	34	46	91	29.298,74
In complesso . . .	62	02	83	41.135,40

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2156.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) per 1/2 e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe per 1/2, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari, ed i piani compilati dallo stesso Ente nei confronti di Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe e di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi), per i terreni ricadenti nel medesimo comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) per 1/2 e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 6.38.38, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 0.47.79, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'edenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 5.90.59.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 200. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Eredi Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, per 1/2 ciascuno, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 9362)									
Bosco Spirito	141	11	—	Fabbricato rurale	—	0	42	26	—

Il fabbricato suddetto confina:
Nord: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe;
Est: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe;
Ovest: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe;
Sud: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 9362)									
Bosco Spirito	141	12	—	Fabbricato rurale	—	0	05	53	—

Il fabbricato suddetto confina:
Nord: con la proprietà di Tupputi-Schinosa fu Giuseppe;
Est: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe;
Ovest: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe;
Sud: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	—	42	26	—
2° Corpo	—	05	53	—
In complesso . . .	—	47	79	—

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Eredi Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, per 1/2 ciascuno, in comune di Andria (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 9862*)					
Bosco Spirito . .	162	2	—	Fabbricato rurale . .	—	0	02	58	—
Id. .	162	3	—	Pascolo . . .	II	4	04	24	282,96
Id.	162	6	—	Porz. fabbricato rurale .	—	1	83	77	—
				Totali . . .		5	90	59	282,96

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Tupputi-Schinosa Tommaso;
Est: con proprietà Tupputi-Schinosa Tommaso e Ottavio;
Sud: con proprietà Tupputi-Schinosa Ottavio;
Ovest: con proprietà Tupputi-Schinosa Ottavio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2157.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), ed il piano compilato dallo stesso Ente nei confronti di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) per 1/2 e Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe per 1/2, per i terreni ricadenti nel medesimo comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 405.66.57, specificamente descritti negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 330.77.11, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo

sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, per complessivi ettari 74.89.46.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 64, *foglio n.* 1. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tupputi-Schinosa Tommaso fu Giuseppe, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *(Partita catastale n. 9863)*					
S. Agostino	118	19	—	Vigneto	III	5	78	22	6.360,42
Id.	118	18	—	Id.	II	17	47	48	19.222,28
				Totali . . .		23	25	70	25.582,70

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Appia;
Est: con la strada comunale Sant'Agostino;
Ovest: con la proprietà di Quartodipalo Angelo e Francesca fu Domenico e di Porro Giuseppe fu Nicola;
Sud: con la proprietà di Ceci Mariangela fu Riccardo

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO *(Partita catastale n. 2110)*					
Bosco Spirito	144	1	—	Pascolo	III	75	21	95	3.008,78
Id.	144	2	—	Mandorleto	III	27	63	82	11.608,04
Id.	144	3	—	Seminativo	V	33	37	60	3.003,84
				Totali . . .		136	23	37	17.620,66

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà dell'Opera Nazionale Combattenti, di Porro Giovanni e Silvio fu Francesco ed altre;
Est: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio e con la proprietà di Porro Giovan Battista fu Francesco.
Sud: con il tratturello Canosa-Ruvo e con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio;
Ovest: con la strada vicinale Lama Caminata.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 9863)					
Bosco Spirito	141	3	—	Pascolo	III	0	47	60	19,04

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con il tratturello Canosa-Ruvo;
Sud-ovest: con la proprietà di Sgarra Giuseppe fu Vito;
Sud: con la proprietà di Sgarra Giuseppe fu Vito.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 2110)					
Bosco Spirito	161	8	—	Mandorleto	IV	6	01	60	1.504 —
				(*Partita catastale n.* 26750)					
Bosco Spirito	161	9	a	Mandorleto	IV	16	50	00	4.125 —
				(*Partita catastale n.* 2110)					
Bosco Spirito	161	10	—	Mandorleto	III	32	61	34	13.697,62
Id.	162	5	—	Seminativo	IV	53	53	23	8.832,83
				Totali . . .		108	66	17	28.159,45

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio;
Est: con la strada comunale vecchia di Spinazzola e proprietà dello stesso;
Sud: con la proprietà di Abbasciano Savino fu Antonio, di Tesse Nicola fu Savino, di Sgarra Savino di Nicola, ed altre;
Ovest: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 2110)					
Bosco Spirito	141	1	—	Seminativo	V	29	92	65	2.693,39
Id.	162	p. 1	—	Vigneto	III	21	44	82	18.230,94
Id.	162	9	—	Seminativo	IV	3	56	80	588,72
Id.	162	10	—	Id.	IV	7	20	00	1.188 —
				Totali . . .		62	14	27	22.701,05

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il tratturello Canosa-Ruvo e con la proprietà di Sgarra Giuseppe fu Vito;
Est: con la proprietà Tupputi-Schinosa Ottavio e proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada vicinale Lama Caminata e con il tratturello Canosa-Ruvo;
Sud: con la proprietà di Tupputi-Schinosa Ottavio e con la proprietà di Sgarra Giuseppe fu Vito.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 8.698.118 (ottomilioniseicentonovantottomilacentodiciotto), di L. 5.357.196,10 (cinquemilionitrecentocinquantasettemilacentonovantasei e cent. 10) per il 2° corpo, di L. 5.616,80 (cinquemilaseicentosedici e cent. 80) per il 3° corpo, di L. 8.564.898,75 (ottomilionicinquecentosessantaquattromilaottocentonovantotto e cent. 75) per il 4° corpo, di L. 7.577.122,60 (settemilioricinquecentosettantasettemilacentoventidue e cent. 60) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	23	25	70	25.582,70
2° Corpo	136	23	37	17.620,66
3° Corpo	0	47	60	19,04
4° Corpo	108	66	17	28.159,45
5° Corpo	62	14	27	22.701,05
In complesso	330	77	11	94.082,90

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 30.202.952,25 (trentamilioniduecentoduemilanovecentocinquantadue e cent. 25), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tupputi-Schinosa Tommaso fu Guseppe, in comune di Andria (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2110)					
Bosco Spirito	162	5	—	Seminativo	IV	0	31	64	52,21
Id.	161	10	—	Mandorleto	III	38	47	44	16.159,25
				Totali		38	79	08	16.211,46

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà dello stesso;
Est: con la strada comunale vecchia di Spinazzola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2110)					
Bosco Spirito	162	1	—	Vigneto	III	36	10	38	30.688,26

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: col regio tratturello Canosa-Ruvo;
Est: con proprietà Tupputi-Schinosa Ottavio;
Sud: con proprietà Tupputi-Schinosa Ottavio.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	38	79	08	16.211,46
2° Corpo	36	10	38	30.688,26
In complesso	74	89	46	46.899,72

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2158.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Traisci Nicola fu Salvatore, in comune di Ortanova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Traisci Nicola fu Salvatore, per i terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Traisci Nicola fu Salvatore, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 3.67.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 191. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Traisci Nicola fu Salvatore, in comune di Ortanova (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1536)					
Posta Comune	20	42	—	Seminativo	II	3	67	15	1.578,73

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Trecca Pasquale ed altri fu Pietro;

Est: con Traisci Alessandro;

Sud e *ovest*: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 410.509,80 (quattrocentodiecimilacinquecentonove e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2159.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Troiano Carmela di Raffaele Vincenzo, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Troiano Carmela di Raffaele Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Troiano Carmela di Raffaele Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.29.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 192 — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Troiano Carmela di Raffaele Vincenzo, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 764*)									
Gavita	168	3	a	Seminativo	II	4	29	68	1.847,61

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con la stessa proprietà;

Sud: con tratturello Foggia-Versentino;

Ovest: con Consorzio generale di Bonifica.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 480.378,60 (quattrocentottantamilatrecentosettantotto e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2160.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Celestina fu Matteo, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Celestina fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Celestina fu Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 22.52.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 5. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trotta Celestina fu Matteo, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5952)					
San Ricciardo	69	2	—	Seminativo	III	22	52	03	6.981,30

Il terreno sopradescritto confina:

Nord, nord-est: con la strada vicinale Spirito Santo;
Est, sud-est: con eredi Maselli Antonio;
Sud, sud-ovest: con canale Venola;
Ovest, nord-ovest: con lo stesso Trotta Celestino.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.884.951 (unmilioneottocentottantaquattromilanovecentocinquantuno), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2161.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Diodato di Francesco Paolo, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206.

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Diodato di Francesco Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia).

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Diodato di Francesco Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 15.18.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 193. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trotta Diodato di Francesco Paolo, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale febbraio 1951, n 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2913*)									
Sant'Antonio	2	1	a	Seminativo	III	15	18	41	4.403,38

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: col comune di Torremaggiore;
Nord-est: col comune di Torremaggiore;
Sud-ovest: col comune di Torremaggiore;
Sud-est: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.188.912,60 (unmilionecentottantottomilanovecentododici e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2162.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Gilda fu Matteo, in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Gilda fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Gilda fu Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 24.47.87, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 194. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trotta Gilda fu Matteo, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5955)					
Celentano	107	32	—	Seminativo	III	8	69	10	2.694,21
Zimarra	107	1	—	Id.	II	15	78	77	6.788,75
				Totali		24	47	87	9.482,96

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa Trotta Gilda fu Matteo;
Est: con l'Istituto Agrario Castel di Sangro;
Sud: con eredi Zaccagnino;
Ovest: con la strada provinciale Lucera-S. Severo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.492.511,70 (duemilioniquattrocentonovantaduemilacinquecentoundici e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2163.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Girolamo fu Paolo, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Girolamo fu Paolo per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);

Visto il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Girolamo fu Paolo relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 10.98.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 195. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trotta Girolamo fu Paolo, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2446*)					
Masseria Trotta . . .	34	20	—	Pascolo	III	1	64	26	82,13
Id.	34	40	—	Seminativo	III	9	34	09	2.335,22
				Totali . . .		10	98	35	2.417,35

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà Tamburrini Geltrude di Pietro;

Sud sud-ovest: con la proprietà Tamburrini Geltrude di Pietro e parte della strada comunale di Matera;

Est nord-est: con terreni dello stesso proprietario.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 716.814,10 (settecentosedicimilaottocentoquattordici e centesimi 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2164.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Trotta Bruno Giovanni e Donato di Leonardo, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Bruno Giovanni e Donato di Leonardo, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Trotta Bruno Giovanni e Donato di Leonardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), per una superficie di ettari 12.83.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 196. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trotta Bruno Giovanni e Donato di Leonardo, rispettivamente per le quote del 16.11 % e dell'83.89 % espresse in termini di reddito dominicale, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6984-bis)					
Vado Carrara	186	2	—	Pascolo	I	12	83	21	1.796,50

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà dello stesso;
Sud-est: con il limite interprovinciale Bari-Matera;
Ovest: con la proprietà di Trotta Bruno Leonardo fu Leonardo e Bruno Donato fu Leonardo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 476.072,50 (quattrocentosettantaseimilasettantadue e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2165.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tufarelli Filomena fu Gennaro, in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tufarelli Filomena fu Gennaro per i terreni ricadenti nel comune di S. Paolo Civitate (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tufarelli Filomena fu Gennaro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di S. Paolo Civitate (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 16.80.67, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 197. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tufarelli Filomena fu Gennaro, in comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1408)					
Casarine	1	25	—	Pascolo	II	5	99	48	1.079,06
Id.	1	34	—	Id.	II	2	73	16	491,68
Id.	1	33	—	Seminativo	III	8	08	03	2.747,29
				Totali . . .		16	80	67	4.318,03

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà;
Est: con Trotta Bice-Anna-Maria;
Sud: con Trotta Bice-Anna-Maria;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.120.716,85 (unmilionecentoventimilasettecentosedici e centesimi 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2166.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tullio Cataldo Antonio di Francesco, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tullio Cataldo Antonio di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tullio Cataldo Antonio di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 9.81.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 63, foglio n. 198. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tullio Cataldo Antonio di Francesco, in comune di Candela (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 1733)									
Piscioli	40	22	—	Seminativo	III	1	18	02	354.06

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, a *ovest* e a *nord-est*: con Ripandelli Germano fu Ascanio;

Sud-ovest: con ferrovia Cervaro-Candela.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1733)					
Giannina	40	54	—	Seminativo	IV	8	24	00	1.483,20

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con ferrovia Cervaro-Candela e con Ripandelli Germano fu Ascanio;
Sud-est, a *sud-ovest* e ad *ovest*: con Ripandelli Germano fu Ascanio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 1733)					
Piano Morta	36	111	b	Seminativo	III	0	39	56	118 69

I terreni sopradescritti confinano:
Nord e a *ovest*: con la stessa proprietà;
Sud: con strada comunale Canestrello;
Est: con Albertacci Teodoro di Germano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 95.596,20 (novantacinquemilacinquecentonovantasei e centesimi 20) per il 1° corpo, L. 415.296 (quattrocentoquindicimiladuecentonovantasei) per il 2° corpo, L. 32.046,30 (trentaduemilaquarantasei e cent. 30) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	1	18	02	354,06
2° Corpo	8	24	00	1.483 20
3° Corpo	0	39	56	118,69
In complesso . . .	9	81	58	1.955,95

Il totale dell'indennità di espropriazione è di L. 542.938,50 (cinquecentoquarantaduemilanovecentotrentotto e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2167.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tullio-Cataldo Generoso di Francesco, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tullio-Cataldo Generoso di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tullio-Cataldo Generoso di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 7.14.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 64, *foglio n.* 3. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tullio-Cataldo Generoso di Francesco, in comune di Candela (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 1734)									
Giannina	40	52	—	Seminativo	IV	3	26	80	588.24

Il terreno sopradescritto confina:
Nord, ovest e est: con Ripandelli Germano fu Ascanio;
Sud: con strada vicinale Piscioli;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n.* 1734)									
Giannina	41	1	—	Seminativo	IV	3	87	82	698,08

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con strada vicinale Piscioli;
Est: con la stessa proprietà, con Ripandelli Germano fu Ascanio;
Sud-ovest: con Ripandelli Germano fu Ascanio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 164.707.20 (centosessantaquattromilasettecentosette e centesimi 20) per il 1° corpo, L. 195.462.40 (centonovantacinquemilaquattrocentosessantadue e cent. 40) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	3	26	80	588,24
2° Corpo	3	87	82	698,08
In complesso . . .	7	14	62	1.286,32

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 360.169,60 (trecentosessamilacentosessantanove e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2168.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tullio-Cataldo Pietro di Francesco, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tullio-Cataldo Pietro di Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tullio-Cataldo Pietro di Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 8.42.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 63, *foglio n.* 199. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tullio-Cataldo Pietro di Francesco, in comune di Candela (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo *sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione* fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 1735)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Bascianelli	40	17	—	Seminativo	IV	6	47	40	1.165,32

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con ferrovia Cervaro-Candela;

Est, sud e *ovest*: con Ripandelli Germano fu Ascanio.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 1735)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Bascianelli	40	8	—	Seminativo	IV	0	66	70	120,06
Id.	40	4	—	Id.	IV	1	28	49	231,28
					Totali . . .	1	95	19	351,34

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà;

Est: con Ripandelli Germano fu Ascanio;

Sud-ovest: con ferrovia Cervaro-Candela.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 326.289,60 (trecentoventiseimiladuecentottantanove e centesimi 60) per il 1° corpo, L. 98.375,20 (novantottomilatrecentosettantacinque e cent. 20) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	6	47	40	1.165,32
2° Corpo	1	95	19	351,34
In complesso . . .	8	42	59	1.516,66

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 424.664,80 (quattrocentoventiquattromilaseicentosessantaquattro e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2169.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Valente Flavia fu Giorgio, in comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Valente Flavia fu Giorgio, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Valente Flavia fu Giorgio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 22.31.71, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 6. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valente Flavia fu Giorgio, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3360)					
Valente	15	6	—	Seminativo	II	2	00	00	780 —
Id.	15	3	—	Id.	III	20	31	71	6.298.31
				Totali . . .		22	31	71	7.078.31

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con comune di Chieuti;
Est: con la stessa proprietà;
Sud: col canale Valente;
Ovest: con De Ruggiero Eva fu Carlo ed altri.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.903.343,70 (unmilionenovecentotremilatrecentoquarantatre e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, numero 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2170.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Valentini-Cecchettoni Rita fu Marco, maritata De Paolis, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Valentini Cecchettoni Rita fu Marco maritata De Paolis, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Valentini Cecchettoni Rita fu Marco, maritata De Paolis, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.58.44, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 7. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valentini Cecchettoni Rita fu Marco, maritata De Paolis, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 977)									
Crusta	85	2	—	Seminativo	II	4	58	44	1.787,93

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la stessa proprietà;

Sud-ovest: con Cantatore Raffaela di Saverio;

Nord-est: con Casillo Salvatore fu Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 464.861,80 (quattrocentosessantaquattromilaottocentosessantuno e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2171.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vallese Antonio fu Ferdinando, in comune di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Vallese Antonio fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce);

Udito il parere, in dat 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione par entare, nominata a norma degli articoli 5 della . 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Vallese Antonio fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lecce (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 14.87.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 8. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vallese dott. Antonio fu Ferdinando, in comune di Lecce (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5428)					
Seminario	157	4	—	Seminativo	III	4	11	36	1.110,67
Id.	157	15	—	Id.	II	6	39	42	2.237,97
Id.	157	29	—	Id.	III	1	47	47	398,17
Id.	157	31	—	Id.	III	1	40	27	378,73
Id.	157	41	—	Id.	III	1	49	40	403,38
				Totali		14	87	92	4.528,92

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con strada vicinale Masseria Papa;
Sud-ovest: con proprietà della stessa ditta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.551.287,55 (unmilionecinquecentocinquantunomiladuecentottantasette e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2172.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Venusio Emma di Raffaele in Sbano, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Venusio Emma di Raffaele, maritata Sbano, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Venusio Emma di Raffaele in Sbano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 10.08.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, *foglio n.* 9. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Venusio Emma di Raffaele, in Sbano, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5437)					
Difesa Venusio	154	17	—	Seminativo	II	3	78	99	1.478,06
Id.	154	3	—	Pascolo arborato	II	6	29	65	503,72
				Totali . . .		10	08	64	1.981,78

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni di proprietà Tortorelli Michele;
Est e *sud-est*: con terreni di proprietà di Tortorelli Michele;
Ovest: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con il demanio comunale di Matera.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 570.175,50 (cinquecentosettantamilacentosettantacinque e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2173.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Venusio Isabella di Raffaele, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Venusio Isabella di Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Venusio Isabella di Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 9.60.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 10. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Venusio Isabella di Raffaele, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6834)									
Venusio Mirogallo	130	1	—	Pascolo	III	0	89	49	49,22
Id.	130	2	—	Seminativo	III	3	40	14	1.088,45
Id.	130	13	—	Id.	IV	5	31	05	1.062,10
				Totali		9	60	68	2.199,77

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni di Volpe Immacolata e Felicetta fu Pasquale;
Ovest: con proprietà di Guia Angela, Fiore Francesco, Zaccaro Michele e Rondinone Maria;
Sud: con proprietà Di Guia Donata Maria, Casamassima Nicola, Andrulli Francesco e Vincenzo, e con la stessa proprietà;
Est: con proprietà di Volpe Immacolata e Felicetta fu Pasquale.
Il nord è delimitato dalla strada vicinale di Pietrapenta.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 645.573,05 (seicentoquarantacinquemilacinquecentosettantatre e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 novembre 1952, n. 2174.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Viggiani Gioacchino fu Carlo, in comune di Lavello (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Viggiani Gioacchino fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Considerato inoltre che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata:

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Viggiani Gioacchino fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di ettari 55.51.10, specificamente descritti negli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 37.36.48, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art .2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 18.14.62.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *Il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 11. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Viggiani Gioacchino fu Carlo, in comune di Lavello (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 6673)					
Posta Viggiani	19	47	—	Seminativo	II	2	63	16	1.000 —
Id	19	46	—	Id.	I	7	28	36	3.891,80
Id.	19	50	—	Id.	I	10	40	00	5.200 —
				Totali . . .		20	81	52	10.091,80

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della stessa Ditta;
Est: con proprietà Viggiani Giuseppe;
Sud: con la strada statale n. 93 (Contursi- Barletta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 6673)					
Posta Viggiani	6	10	—	Pascolo arborato	II	0	55	12	55,12
Id.	6	7	—	Seminativo	I	11	31	04	5.655,20
Id.	6	11	—	Id.	I	2	67	13	1.335,67
Id.	6	12	—	Id.	I	0	65	80	329 —
Id.	6	8	—	Id.	I	1	35	87	679,37
				Totali . . .		16	54	96	8.054,36

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Viggiani Giuseppe;
Est: con proprietà della stessa Ditta;
Sud: con il tratturo Vallecupe-Alvano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.593.409 (duemilionicinquecentonovantatremilaquattrocentonove per il 1° corpo, L. 2.056.893,40 (duemilionicinquantaseimilaottocentonovantatre e cent. 40) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	20	81	52	10.091,80
2° Corpo	16	54	96	8.054,36
In complesso . . .	37	36	48	18.146,16

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 4.650.302,40 (quattromilioniseicentocinquantamilatrecentodue e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

Elenco dei terreni intestati alla ditta Viggiani Gioacchino fu Carlo, in comune di Lavello (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 6673*)					
Posta Viggiani . . .	6	11	—	Seminativo	I	18	14	62	9.073,08

Il terreno sopradescritto confina:

Sud-est: con il tratturo Rendina;

Nord, est e *ovest*: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2175.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Visocchi Guglielmo fu Orazio, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Visocchi Guglielmo fu Orazio, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Visocchi Guglielmo fu Orazio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.84.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 12. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Visocchi Guglielmo fu Orazio, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9547)					
Giardino	24	3	—	Seminativo	III	4	84	19	1.452,57

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest e *nord-est*: con Torre Mario di Salvatore;

Sud-est: con la stessa proprietà;

Sud-ovest: con la strada vicinale Rivoli-Trinitapoli.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 392.193,90 (trecentonovantaduemilacentonovantatre e centesimi 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2176.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vitale Guglielmo di Gennaro, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Vitale Guglielmo di Gennaro, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera);

Considerato che il summenzionato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Vitale Guglielmo di Gennaro, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), della superficie di ettari 177.35.86, specificamente descritti negli allegati numeri 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 120.76.47, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, per complessivi ettari 56.58.39.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 64, *foglio n.* 21. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vitale Guglielmo di Gennaro, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 3720)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Santo Spirito	64	40	—	Seminativo	III	30	34	72	6.069,44
Id.	64	33	—	Incolto produttivo	I	3	04	33	73,04
Id.	64	37	—	Bosco alto fusto	II	3	31	43	162,50
Mangiacavoli	63	38	—	Seminativo	II	28	93	24	7.522,42
Id.	63	40	—	Pascolo cespugliato	II	9	02	80	397,23
Id.	63	39	—	Id.	II	7	79	35	342,91
Id.	63	36	—	Seminativo	II	2	98	02	774,85
Id.	63	42	—	Id.	IV	0	37	34	37,34
Id.	63	43	—	Incolto produttivo	II	0	26	16	2,62
Id.	63	37	—	Id.	II	0	17	02	1,70
					Totali	86	24	41	15.383,95

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;
Sud: con Simonetti Nicola;
Est: con la strada nazionale Val d'Agri con il fosso di S. Spirito e con proprietà Vitale Guglielmo;
Ovest con terreni di proprietà eredi del Monte e con Vitale Guglielmo.

Il primo corpo d'esproprio è attraversato in direzione *nord-sud*: dalla strada vicinale Santo Spirito.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 3720)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Palazzo	47	17	—	Seminativo	II	20	91	98	5.439,15
Id.	47	6	—	Id.	III	10	43	51	2.087,02
Id.	47	19	—	Id.	II	3	17	57	825,68
					Totali	34	53	06	8.351,85

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Mendaia Matteo;
Est e *ovest*: con proprietà Vitale Guglielmo;
Sud: con la strada vicinale Val d'Agri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.577.684,70 (quattromilionicinquecentosettantasettemilaseicentottantaquattro e cent. 70) per il 1° corpo, L. 2.442.996,70 (duemilioniquattrocentoquarantaduemilanovecentosei e cent. 70) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	86	24	41	15.383,95
2° Corpo	34	53	06	8.351,85
In complesso . .	120	77	47	2[illegible].7[illegible]5,80

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 7.020.591,40 (settemilioniventimilacinquecentonovantuno e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vitale Guglielmo di Gennaro, in comune di Stigliano (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 3720)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Santa Maria	64	[illegible]	—	Seminativo arborato	III	12	33	37	2.466,74
Santo Spirito	64	42	—	Seminativo	II	5	92	30	1.539,98
Id.	64	35	—	Pascolo	II	5	00	00	275 —
Id.	64	39	—	Pascolo arborato	I	7	07	60	1.379,82
Id.	64	44	—	Seminativo	III	5	81	60	1.163,20
Id.	64	[illegible]	—	Id.	III	4	50	00	900 —
Mangiacavoli	63	[illegible]	—	Id.	II	15	93	52	4.143,16
				Totali . . .		56	58	39	11.867,90

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso e con proprietà Denubile Carmela:
Sud: con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà dello stesso.

Il corpo è attraversato in direzione nord-sud dalla strada vicinale Santo Spirito.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2177.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vitale Nicola fu Gennaro, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Vitale Nicola fu Gennaro, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Vitale Nicola fu Gennaro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 86.20.36, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 20. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vitale Nicola fu Gennaro, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3102)					
Valloni	66	21	—	Pascolo cespugliato	II	2	26	72	99,76
Taverna Arsa	66	22	—	Incolto produttivo	I	13	64	41	327,46
Camarelle	66	23	—	Seminativo	II	54	68	56	14.218,26
Id.	66	24	—	Pascolo	I	—	46	03	46,03
Taverna Arsa	66	25	—	Incolto produttivo	II	3	54	07	35,41
Id.	66	26	—	Seminativo	III	1	09	65	219,30
Id.	66	28	—	Id.	III	—	42	81	85,62
Piscicolo	66	29	—	Id.	II	9	55	34	2.483,88
Id.	66	30	—	Incolto produttivo	I	—	52	76	12,67
					Totali . . .	86	20	35	17.528,39

I terreni di cui sopra confinano:

Nord: con il fosso della Torre e proprietà di Persia Luigi;

Ovest: con la strada comunale Taverna Penta e con proprietà eredi Raffaele;

Sud: con la strada comunale del Camino e proprietà Del Monte Vincenzo;

Est: con rimanente proprietà Vitale Nicola.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.117.453.90 (cinquemilionicentodiciassettemilaquattrocentocinquantatre e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2178.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vitelli Giovanni di Gaetano, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Vitelli Giovanni di Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Vitelli Giovanni di Gaetano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), per una superficie di ettari 8.06.84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 13. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vitelli Giovanni di Gaetano, in comune di Bernalda (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 128)					
Sez. Pisticci									
Metaponto	53	18	—	Seminativo	I	7	51	54	3.306,80
Id.	53	25	—	Id.	I	0	43	20	190,68
Id.	53	26	—	Id.	I	0	12	10	53,24
				Totali . . .		8	06	84	3.550,12

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la ferrovia « Reggio-Taranto »;
Sud: con terreni dello stesso proprietario;
Est: con la proprietà di Furlò Lucrezia fu Berardino.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 940.781,80 (novecentoquarantamilasettecentottantuno e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2179.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la *riforma* fondiaria - di terreni di proprietà di Viti Francesco fu Vincenzo, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 42, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Viti Francesco fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Viti Francesco fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 15.11.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 14. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Viti Francesco fu Vincenzo, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	N. del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7302)					
La D'Assenzio	225	23	—	Seminativo arborato	IV	3	06	90	1.104,84
Id.	225	66	—	Id.	IV	7	22	32	2.600,35
Id.	225	21	—	Id.	III	4	82	58	2.316,37
					Totali . . .	15	11	80	6.021,56

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Fiore Duca fu Angelo e con la strada vicinale Taraglinella;
Ovest: con proprietà di Massaro Sebastiano fu Luigi, Lorusso Angelo fu Nicola ed altre;
Sud: la strada vicinale Carrantinova;
Est: con la proprietà di Demari Giovan Battista e Caterina fu Pietro, Rifino Maria fu Innocenzo ed altre.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.753.196,50 (unmilionesettecentocinquantatremilacentonovantasei e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2180.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Viti Francesco fu Vincenzo e Francavilla Amalia fu Gerardo, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Viti Francesco fu Vincenzo e Francavilla Amalia fu Gerardo, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Viti Francesco fu Vincenzo e Francavilla Amalia fu Gerardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 44.46.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 15. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Viti Francesco fu Vincenzo e Francavilla Amalia fu Gerardo rispettivamente per le quote del 44,15 % e del 55,85 % espresse in termini di reddito dominicale, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3011)									
Serra Giannina . . .	16	20	—	Seminativo	II	44	46	92	15.119,53

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà dei medesimi;
Ovest: con proprietà dei medesimi e col vallone Palombo;
Sud: col vallone Palombo;
Est: con proprietà di Francavilla Amalia.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.233.468,40 (quattromilioniduecentotrentatremilaquattrocentosessantotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2181.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Viti Giuseppina fu Vincenzo, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Viti Giuseppina fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Viti Giuseppina fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 56.33.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 16. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Viti Giuseppina fu Vincenzo, principessa Fondi, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 1393)					
Agatalunga	18	12	—	Seminativo	II	5	61	70	1.909,78
Id.	18	32	—	Id.	II	13	45	31	4.574,05
				Totali . . .		19	07	01	6.483,83

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Aveta Augusto fu Carlo, Germani Carmucchio e con proprietà medesima;
Sud: con regio tratturello Palazzo-Irsina e Imperiali germani fu Giovanni Antonio;
Est: con proprietà medesima.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1393)					
Masseria Gambarda .	18	30	—	Seminativo	II	37	26	15	12.668,90

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà della medesima e torrente Basentiello;

Ovest: con proprietà della medesima;

Sud: con Tripputi Luigi e Francesco fu Pasquale.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.815.472,40 (unmilioneottocentoquindicimilaquattrocentosettantadue e cent. 40) per il 1° corpo, L. 3.547.292 (tremilionicinquecentoquarantasettemiladuecentonovantadue) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	19	07	01	6.483,83
2° Corpo	37	26	15	12.668,90
In complesso . . .	56	33	16	19.152,73

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 5.362.764,40 (cinquemilionitrecentosessantaduemilasettecentosessantaquattro e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2182.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Volpe Immacolata e Felicetta fu Pasquale, in comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Volpe Immacolata e Felicetta fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Volpe Immacolata e Felicetta fu Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 9.40.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 64, *foglio n.* 17. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Volpe Immacolata e Volpe Felicetta fu Pasquale, ciascuno in parti uguali, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *(Partita catastale n. 11375)*					
Guizzo	95	74	—	Seminativo	III	5	83	50	1.867,20
San Martino	96	51	—	Id.	II	1	56	22	609,26
Id.	96	53	—	Id.	II	1	20	14	468,55
Guizzo	122	39	—	Id.	III	0	80	63	258,03
				Totali		9	40	49	3.203,04

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Braia Simeone di Giovanni;

Est: con proprietà dell'Acqua Tommaso fu Giovanni, De Simone Eustacchio fu Emanuele, Volpe Giuseppe ed altri fu Donato, Lionetti Francesco di Giuseppe;

Sud-ovest: con terreni della stessa proprietà e con Volpe Angelo Raffaele fu Francesco Paolo;

Ovest: con terreni di Cardinale Cosimo e Damiano di Giuseppe.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 902.088,30 (novecentoduemilaottantotto e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2183.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Carlo di Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Carlo di Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Carlo di Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 16.30.01, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 18. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Carlo di Michele, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5319)									
Torre Alemanna . . .	351	23	—	Seminativo	II	16	30	01	6.357,03

I terreni sopradescritti confinano:
Nord ed *ovest*: con proprietà della ditta stessa;
Est: con proprietà Aiossa Maria fu Giovanni;
Sud: con proprietà Zezza Michele fu Luigi.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.652.827.80 (unmilioneseicentocinquantaduemilaottocentoventisette e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2184.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Demetria di Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Demetria di Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Demetria di Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 27.47.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 19 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 64, *foglio n.* 19. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta *Zezza* Demetria di Michele, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 5319)					
S. Giovanni	358	2	—	Seminativo	II	24	66	00	9.617.40

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con strada provinciale stazione Candela-Cerignola;

Est: con proprietà Zezza Maria e Beatrice fu Giulio;

Sud: con proprietà fratelli Pavoncelli fu Nicola;

Ovest: con proprietà Grillo Nicola fu Matteo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 5319)

S. Giovanni . . .	320	6	—	Seminativo	II	2	81	98	1.099,73

Il terreno sopradescritto confina:

Nord e ad *est*: con proprietà della ditta stessa;

Sud: con strada provinciale stazione Candela-Cerignola;

Ovest: con proprietà di Grillo Nicola fu Matteo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.500.524 (duemilionicinquecentomilacinquecentoventiquattro) per il 1° corpo, L. 285.929,80 (duecentottantacinquemilanovecentoventinove e cent. 80) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	24	66	00	9.617,40
2° Corpo	2	81	98	1.099,73
In complesso . . .	27	47	98	10.717,13

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.786.453,80 (duemilionisettecentottantaseimilaquattrocentocinquantatre e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103037) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 420